

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 160 del 23 ottobre 2009 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 269, comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: "Francesco Nicola". Attività: Lavorazione del ferro. Sede legale e produttiva: Serino, via Pescarole, s.n..**

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO:**

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con atto acquisito al prot. n. 0701302 del 7 agosto 2007 la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di lavorazione del ferro sito in Serino, via Pescarole, s. n.;

che essa è prodotta ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per un'attività ivi classificata nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta ("saldatura di oggetti e superfici metalliche");

che ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Pasquale Iacomino, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 959 – con descrizione di:

I. ciclo produttivo;

II. tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;

III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

### **CONSIDERATO:**

che, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, l'impianto:

I. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268 d. lgs. n. 152/2006, lett. "m";

II. non risulta in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 268 comma 5 del medesimo decreto legislativo;

che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

che con nota prot. n. 0722641 del 22 agosto 2007 è stata indetta per il successivo 6 novembre Conferenza dei Servizi la quale ha ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi, richiesti con nota prot. n. 0955110 del 12 novembre 2007;

che essi sono stati presentati al prot. n. 1013699 del 28 novembre 2007;

che le successive sedute della Conferenza dei Servizi andavano tutte deserte, compresa quella convocata in data 7 marzo 2008, ultima possibile in ragione dei termini del procedimento;

che, ciò stante si è ritenuto potersi emettere provvedimento autorizzativo, sulla scorta della documentazione agli atti e dei pareri comunque acquisiti;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (a.r.p.a.c.);

che il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0146947 del 19 febbraio 2008;

che solo in data 10 settembre 2009 è stata acquisita al prot. n. 0786137 la fotocopia dell'ordine di bonifico, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 825,91, conforme al preventivo;

#### **RITENUTO:**

potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione per l'impianto di lavorazione del ferro sito in Serino, via Pescarole, s. n.;

#### **VISTI:**

1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la d.g.r. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

#### **DECRETA**

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "francese nicola" l'autorizzazione definitiva quindicennale (scadenza 23 Ottobre 2024, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di lavorazione del ferro

(attraverso processi di “saldatura di oggetti e superfici metalliche”, come classificati nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte II dell'all. IV alla parte quinta, § 2) sito in Serino, via Pescarole, s. n.;

3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati in sede istruttoria, che di seguito si riportano:

| Parametri e valori   |             |       | E 1                                                 |                           |                             |
|----------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Altezza dal suolo    |             | m     | 6,00                                                |                           |                             |
| Altezza dal colmo    |             |       | 1,50                                                |                           |                             |
| Sezione              |             | m²    | 0,038                                               |                           |                             |
| Velocità             |             | m/s   | 14,3                                                |                           |                             |
| Temperatura          |             | °C    | 24,00                                               |                           |                             |
| Portata              |             | Nm³/h | 1.800,00                                            |                           |                             |
| Direzione del flusso |             |       | Verticale                                           |                           |                             |
| Emissioni            | Durata      | h/d   | 0,50                                                |                           |                             |
|                      | Frequenza   | n/d   | 2,00                                                |                           |                             |
|                      | Provenienza |       | Saldatura                                           |                           |                             |
| Tipo d'abbattimento  |             |       | Filtri a:<br>tessuto;<br>acciaio;<br>carbone attivo |                           |                             |
|                      |             |       |                                                     |                           |                             |
| Inquinanti           |             |       | Concentrazione<br>(mg/Nm³)                          | Flusso di massa<br>(kg/h) | Fattore emissione<br>(g/m²) |
| Polveri totali       |             |       | 0.50                                                | 0.0009                    | 0.0045                      |

4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

b) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

c) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla dgr 5 agosto 1992, n. 4102;

d) effettuare, con cadenza triennale (a decorrere dalla data di messa in esercizio) durante la normale attività e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;

e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

f)attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d m 25 agosto 2000, nonché dalla dgr 5 agosto 1992, n. 4102;

g)provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo;

III. rapporti di manutenzione eseguita sui sistemi d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

h)porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

i)comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali ovvero presentare domanda di autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

j)custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5)di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;

6)di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

7)di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

#### **8)di precisare che:**

a)il condotto d'emissione, il punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);

b)al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

c)i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

#### **9)di puntualizzare ulteriormente che:**

a)i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

b)l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la dgr n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

10)di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;

11)di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

12)di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

13)di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

14)di notificarlo alla ditta "francese nicola", sede operativa di Serino, via Pescarole, s. n.;

15)d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Serino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/2 di Avellino), all' a.r.p.a.c. – Dipartimento provinciale di Avellino;

16)d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore  
*Dott. Guido Vegliante*